

**Contributi** - Trasferimento presso organismo internazionale (E.P.O.) dei diritti pensionistici maturati presso INPS - Inapplicabilità dell'art. 11 All. VIII Statuto Funzionari CE - Necessità di un accordo fra INPS ed organizzazione internazionale per la disciplina del trattamento della posizione contributiva oggetto di trasferimento.

**Tribunale di Milano - 30.12.2011 n. 5122 – Dott. Greco – P.T. (Avv.ti di Garbo, Ciancaglini, Rossi) – INPS (Avv. Vivian).**

*In materia di trasferimento presso l' organismo internazionale E.P.O. della contribuzione accreditata presso INPS, ferma restando l'inapplicabilità della previsione di cui all'art. 11 All. VIII dello Statuto dei Funzionari CE, è necessario un accordo tra organismo internazionale e amministrazione di provenienza, che regolamenti le modalità ed i criteri di trattamento della posizione contributiva trasferita presso l'ente ad quem, oltre all'obbligo per quest'ultimo di ricevere le relative somme.*

FATTO E DIRITTO - Con ricorso depositato nella Cancelleria del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro in data 27.1.2011, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (nel prosieguo, per brevità, "INPS" o "Istituto") esponendo:

- di aver prestato la propria opera dall'1.1.1971 al 30.4.1977 alle dipendenze della società A.C.E. S.p.A, dall'1.5.1977 al 31.3.1979 alle dipendenze delle società I.M.M. S.p.A. e dall'1.4.1979 al 30.6.1990 alle dipendenze della società B. R. S.p.A. (cfr. estratto conto contributivo INPS prodotto sub doc. n. 4 del fascicolo attoreo);

- di lavorare, dall'1.7.1990, per l'Organizzazione Intergovernativa European Patent Office (Ufficio Europeo dei Brevetti), Ente a statuto internazionale, avente sede a Monaco di Baviera;

- di essere, quindi, titolare di una posizione previdenziale presso l'INPS per il periodo dall'1.4.1971 al 30.6.1990 (per n. 996 contributi settimanali) e di una posizione previdenziale presso l'European Patent Office per il periodo dall' 1.7.1990 in poi;

- di aver chiesto all'INPS, con istanza del 10.9.2008 (cfr. doc. n. 1 del fascicolo cit.), il trasferimento dei contributi accreditati presso l'Istituto all'European Patent Office, al fine di rendere possibile il ricongiungimento dei due periodi contributivi;

- di non aver ricevuto risposta a detta richiesta;

- di aver, quindi, proposto, in data 23.12.2008, ricorso al Comitato Provinciale

dell'INPS, reiterando la domanda (cfr. doc. n. 2 del fascicolo cit.), respinta dall'Istituto con decisione del 31.3.2009 in quanto “*l'accordo bilaterale è attualmente in trattazione*” (cfr. doc. n. 3 del fascicolo cit.).

Tanto esposto in fatto, la difesa attorea, argomentando in diritto in relazione:

a) al carattere discriminatorio del diniego opposto dall'INPS alla richiesta di trasferimento della contribuzione, in quanto capace di dar luogo una disparità di trattamento del ricorrente rispetto agli altri lavoratori che si spostano all'interno dell'Unione Europea, con violazione degli artt. 17 e 39 del Trattato CE;

b) all'illegittimità del provvedimento dell'INPS alla luce della disciplina prevista dal regolamento n. 723/2004 per i funzionari comunitari, categoria che versa in situazione assimilabile a quella della parte ricorrente, dal momento che l'European Patent Office è una organizzazione dotata di un sistema pensionistico proprio ed autonomo ed ha sedi esclusivamente in Paesi membri dell'Unione Europea (vale a dire, Germania, Paesi Bassi, Belgio ed Austria);

c) all'ulteriore profilo di discriminazione della parte ricorrente (e, in generale, degli altri funzionali italiani dell'European Patent Office), dal momento che, mediante appositi accordi bilaterali intervenuti tra l'Ente intergovernativo de quo ed alcuni Paesi che ne fanno parte, i funzionali tedeschi, belgi, olandesi e greci possono trasferire i contributi versati nello Stato di origine a detto Ente, possibilità preclusa per il ricorrente e gli altri colleghi italiani che vantano periodi contributivi presso l'Inps per versamenti effettuati in relazione ad attività lavorativa svolta nello Stato d'origine;

d) all'illegittimità del rifiuto opposto dall'INPS a stipulare con l'European Patent Office un accordo avente ad oggetto il trasferimento della posizione contributiva e previdenziale dei funzionari dell'Ente intergovernativo che vantano il versamento di contribuzione anche presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, illegittimità conseguente alla violazione del principio di leale collaborazione che deve essere alla base del comportamento di ogni soggetto membro di una organizzazione internazionale e che, nel caso di specie, arreca danno all'European Patent Office, rappresentando l'assenza di detto accordo un ostacolo all'assunzione di personale proveniente dall'Italia, dal momento che i cittadini italiani, pur possedendo i requisiti per candidarsi per l'Ufficio Europeo dei Brevetti ed essendo interessati a prestare la loro opera per tale organizzazione, finiscono con il non proporre la loro candidatura proprio per non perdere i diritti pensionistici maturati presso l'INPS;

ha rassegnato le seguenti conclusioni;

*Piaccia al Tribunale, in accoglimento del presente ricorso, riconoscere e dichiarare il diritto del sig. P. T. al trasferimento di tutti i contributi accreditati presso l'INPS - Istituto*

*Nazionale della Previdenza Sociale - all'European Patent Office con sede in Monaco di Baviera (D-80331) Repubblica Federale di Germania, Erhardtstrasse 27 al fine di rendere possibile il ricongiungimento, presso il sistema previdenziale di quest'ultimo, dei periodi di assicurazione maturati presso la gestione previdenziale italiana.*

*Con vittoria di spese e competenze ed onorari del presente giudizio oltre IVA e CPA.*

Ritualmente costituitosi in giudizio, l'Istituto convenuto ha contestato le deduzioni e le domande svolte dalla controparte, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.

La difesa dell'INPS, in particolare, ha osservato come per il trasferimento della posizione contributiva richiesto dalla controparte sia necessaria l'esistenza di un accordo tra l'Istituto stesso e l'Ufficio Europeo dei Brevetti, accordo che, nel caso di specie, non è intervenuto.

Disposto un rinvio per l'adesione della difesa della parte ricorrente all'astensione dalle udienze proclamata dall'organo associativo di categoria per il periodo dal 14 al 15 aprile 2011; dato atto ai procuratori della non percorribilità della via conciliativa; depositata da parte delle difese normativa e giurisprudenza comunitaria di interesse per la decisione; superflua ogni attività istruttoria, all'udienza del 27.10.2011, all'esito della discussione dei procuratori - che hanno concluso come in atti - la causa è stata decisa come da dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, di cui è stata data lettura, con fissazione - ex art. 429, comma 1. secondo periodo, c.p.c. - del termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto per le ragioni che seguono.

Come sopra esposto, la difesa attorea — premesso che il sig. P. T., dopo aver maturato una posizione previdenziale presso l'Istituto resistente per il lavoro prestato in Italia dall'1 aprile 1971 al 30 giugno 1990, dall'1 luglio 1990 è impiegato presso l'European Patent Office - ha chiesto il trasferimento della contribuzione accreditata presso l'INPS all'Ufficio Europeo dei Brevetti, fondando la pretesa azionata sulla base dei principi generali di cui agli artt. 17 e 39 del Trattato CE, nonché sul regolamento n. 723/2004 del 22 marzo 2004.

Ad avviso del giudicante, muovendo dalla stessa disciplina comunitaria invocata dalla parte attrice a sostegno della domanda svolta, merita di essere condivisa la tesi della difesa convenuta circa la necessità dell'esistenza di un accordo tra l'INPS e l'Ufficio Europeo dei Brevetti al fine di poter trasferire la contribuzione maturata presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale all'Ente alle cui dipendenze il ricorrente dall'1.7.1990 presta la sua opera.

Infatti, per quanto di interesse ai fini della presente decisione, lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, così come modificato dal regolamento sopra citato,

all'art. 11 dell'Allegato VIII, dispone: *“Il funzionario che cessa dalle sue funzioni per entrare al servizio di una amministrazione o di un'organizzazione nazionale o internazionale che abbia concluso un accordo con la Comunità, ha diritto di far trasferire alla cassa pensioni di tale amministrazione o organizzazione l'equivalente attuariale, attualizzato alla data del trasferimento effettivo, dei suoi diritti alla pensione di anzianità maturati nella Comunità da cui dipende (paragrafo 1). Il funzionario che entra al servizio di una delle Comunità dopo aver cessato di prestare servizio presso un'amministrazione, un'organizzazione nazionale o internazionale o un'impresa, ha facoltà, tra il momento della sua nomina in ruolo e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell'articolo 77 dello statuto, di far versare alle comunità il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo, che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati per le attività di cui sopra (paragrafo 2, primo comma). In tal caso l'istituzione presso cui il funzionario presta servizio determina, mediante disposizioni generali di esecuzione, tenuto conto dello stipendio base, dell'età e del tasso di cambio alla data della domanda di trasferimento, le annualità che computa, secondo il regime comunitario delle pensioni, a titolo di servizio prestato in precedenza, sulla base del capitale trasferito, previa deduzione dell'importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo (paragrafo 2, secondo comma)”*.

*In primis*, merita di essere evidenziato come la normativa sopra riportata non sia direttamente applicabile al caso di specie, dal momento che Ufficio Europeo dei Brevetti è una organizzazione internazionale non facente parte della Comunità Europea<sup>1</sup>; d'altro canto, di ciò appare consapevole la stessa difesa della parte ricorrente che, nell'atto introduttivo del giudizio, argomenta la rilevanza della disciplina *de qua* muovendo da una sostanziale equivalenza della posizione dei funzionari dell'Unione (con particolare riferimento a quelli della Commissione europea) rispetto a quella del personale dell'European Patent Office.

Tanto precisato, dall'esame della disciplina comunitaria sopra riportata emerge che, mentre per poter procedere all'operazione di trasferimento della posizione previdenziale di cui al

---

<sup>1</sup> Gli art. 1 ed 1 bis dello statuto dei funzionari delle Comunità europee prevedono che *“il presente statuto si applica ai funzionari delle Comunità”* (art. 1) e che *“è funzionario delle Comunità ai sensi del presente statuto chiunque sia stato nominato, alle condizioni in esso previste, ad un impiego permanente presso un'istituzione delle Comunità mediante atto scritto dell'autorità di detta istituzione che ha il potere di nomina”* (art. 1 bis, comma 1).

paragrafo 2 non è contemplata la necessità di alcun accordo, tra l'amministrazione o l'organizzazione nazionale o internazionale da un lato (ente *a quo*) e la Comunità interessata da detto trasferimento dall'altro (ente *ad quem*), invece, tale accordo è espressamente previsto quale condizione necessaria per il trasferimento di cui al paragrafo 1, consistente, in sostanza, nell'operazione inversa.

Quindi, lo statuto dei funzionari delle Comunità europee riconosce la facoltà al funzionario che entra al servizio di una delle Comunità, dopo aver cessato di prestare servizio presso un'amministrazione, un'organizzazione nazionale o internazionale o un'impresa, di far versare alla comunità medesima il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo, che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati per l'attività lavorativa svolta precedentemente all'assunzione da parte della istituzione comunitaria. Per procedere a tale operazione non è prevista la necessità di alcun accordo tra gli enti interessati alla operazione di trasferimento del capitale costituito dal complesso della contribuzione versata ed il secondo comma del paragrafo 2 prevede anche i criteri generali in base ai quali l'istituzione - destinataria *del capitale.....che rappresenta i diritti a pensione* del funzionario che abbia esercitato la facoltà riconosciutagli dall'ordinamento comunitario - proceda, previa determinazione con proprie *disposizioni generali di esecuzione, a determinare le annualità che computa, secondo il regime comunitario delle pensioni.*

E' evidente come, per tale ipotesi, la disciplina comunitaria attribuisca al funzionario una posizione soggettiva, prevedendo al contempo una disciplina della fattispecie *de qua*, che, in considerazione dei suoi caratteri strutturali, non si può risolvere nel riconoscimento della *facoltà* a chiedere il trasferimento di un importo capitale, ma deve contemplare anche l'obbligo per l'ente *ad quem* di ricevere detta somma e la posizione previdenziale ad essa immanente ed i criteri in base ai quali il capitale trasferito debba essere considerato dal sistema pensionistico dell'ente medesimo, sia sotto il profilo delle annualità da computarsi sia per quanto concerne la definizione del valore da attribuirsi all'importo oggetto del trasferimento al precipuo fine della determinazione della prestazione previdenziale che esso concorre a costituire.

Sensibilmente differente è la disciplina di cui al paragrafo 1 dell'art. 11 dell'Allegato VIII dello statuto cit., che, per l'ipotesi in cui *il funzionario cessa dalle sue funzioni per entrare al servizio di una amministrazione o di un'organizzazione nazionale, o internazionale, prevede si il diritto di far trasferire alla cassa pensioni di tale amministrazione, o organizzazione l'equivalente attuariale, attualizzato alla data del trasferimento effettivo, dei suoi diritti alla pensione di anzianità maturati nella Comunità da cui dipende*, ma esigendo al contempo la sussistenza di un accordo tra i soggetti interessati a tale trasferimento.

Richiedendo il perfezionamento di un accordo tra l'amministrazione o l'organizzazione nazionale o internazionale da un lato e la Comunità dall'altro, la normativa comunitaria, oltre a non prevedere un obbligo in capo all'ente *ad quem* di ricevere il capitale e la posizione previdenziale ad essa correlata, non detta alcuna regolamentazione né del trattamento della posizione previdenziale oggetto del trasferimento né dei criteri di computo dell'importo capitale corrispondente all'equivalente attuariale dei diritti alla pensione maturati dal soggetto interessato per il periodo di servizio reso presso la Comunità da cui dipendeva; al riguardo, d'altro canto, non si può non osservare come esuli dall'area di competenza comunitaria la regolamentazione della materia previdenziale degli Stati membri e delle organizzazioni internazionali estranee alla struttura istituzionale della Comunità Europea.

Quindi, nell'ipotesi di cui al paragrafo 1, la *conclusione dell'accordo* tra gli enti interessati al trasferimento della posizione previdenziale del soggetto già funzionario delle Comunità ed entrato al servizio di una amministrazione o di una organizzazione nazionale o internazionale si configura quale vero e proprio presupposto, necessario in base alla stessa disciplina comunitaria, affinché si possa procedere al trasferimento alla cassa pensioni di tale amministrazione o organizzazione dell'equivalente attuariale, attualizzato alla data del trasferimento effettivo, dei diritti alla pensione di anzianità già maturati presso la Comunità.

La necessità di tale *accordo* discende dall'esigenza di individuare una regolamentazione della vicenda traslativa, che, avendo ad oggetto una posizione previdenziale, non si può, con evidenza, risolvere nel trasferimento di un importo capitale.

Fermo che, come sopra osservato, lo statuto dei funzionari delle Comunità europee non risulta applicabile al caso di specie, muovendo dalla disciplina da esso dettata si deve escludere che, in assenza di un accordo tra l'INPS e l'Ufficio Europeo dei Brevetti, la domanda del sig. P. T. possa trovare accoglimento.

D'altro canto, merita di essere evidenziato come quanto osservato dalla difesa attorea circa il fatto che diversi Paesi membri dell'European Patent Office risultano aver eliminato - mediante la stipulazione di appositi accordi bilaterali aventi ad oggetto il trasferimento presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti della contribuzione accreditata presso gli Istituti previdenziali nazionali - la lamentata disparità di trattamento rispetto ai funzionari comunitari titolari di una posizione previdenziale presso tali Istituti, costituisce elemento che conferma l'imprescindibilità di un accordo del genere per poter esigere che l'Istituto convenuto effettui il trasferimento della contribuzione e della relativa posizione previdenziale.

Va da sé che, nel quadro sopra delineato, le considerazioni contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio con riferimento all'illegittimità del rifiuto dell'INPS di stipulare con l'European Patent Office un accordo per il trasferimento dei diritti di pensione dei soggetti che, già titolari di una

posizione assicurativa presso l'Istituto medesimo, in seguito sono stati assunti dall'Ufficio Europeo dei Brevetti, non hanno alcuna rilevanza in relazione alla domanda azionata, potendo, semmai, aver rilievo nel caso in cui si chieda il risarcimento del danno per il pregiudizio conseguente al fatto che non vi è stata la possibilità di trasferire la contribuzione e la connessa posizione previdenziale da un ente all'altro.

Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, ad avviso del giudicante, in ragione della peculiarità del caso di specie ricorrono le “*gravi ed eccezionali ragioni*” di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c, per discostarsi dalla regola della soccombenza e dichiarare integralmente compensate tra le parti.

*(Omissis)*